

Tirocini extracurricolari Misura 5 – Garanzia Giovani

Premesso che alla luce del DPCM 2 marzo 2021 (in particolare art. 25 commi 7 e 8 e gli art 34, art 45) è stata pubblicata la Circolare 8 marzo 2021 (prot. 2226665), avente ad oggetto i Tirocini extracurricolari promossi dai Centri per l'impiego regionali e dai soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro, alle cui disposizioni è necessario attenersi anche per quanto riguarda la prosecuzione e l'avvio di Tirocini extracurricolari Misura 5 Garanzia Giovani, tuttavia ai fini esclusivamente operativi si precisa quanto segue, anche in osservanza delle indicazioni di cui alla Nota 8 marzo 2021 (prot. 0255014/SIM) relativa alla gestione degli interventi di politica attiva del lavoro.

I Tirocini extracurricolari GG continuano alle condizioni specificate nella Circolare sopra richiamata, quando le attività aziendali, indipendentemente dalla zona in cui sono allocate, non risultino tra quelle per cui è prevista la sospensione.

Si ribadisce l'obbligo in capo al soggetto ospitante di osservare scrupolosamente i protocolli di sicurezza, le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e l'obbligo in capo al soggetto promotore di verificare e monitorare il percorso di tirocinio.

Se l'azienda ospitante è in zona arancione e il tirocinante risiede in zona rossa, il tirocinante può spostarsi per svolgere il Tirocinio: i tirocinanti che proseguono l'attività formativa on the job possano autocertificare alle autorità competenti, lo spostamento dalla propria residenza in un altro Comune (dove ha sede l'attività formativa) con la motivazione di "svolgimento di attività formative individuali nell'ambito di tirocinio extracurricolare". Le stesse indicazioni valgono se tirocinante e azienda sono entrambi in zona rossa, ma in Province diverse.

Rimane sempre la possibilità per il soggetto ospitante in accordo con il soggetto promotore, di valutare l'eventuale sospensione del tirocinio, nonostante l'operatività dell'impresa, qualora la stessa si ritenga opportuna considerate le circostanze specifiche.

Per la regolamentazione, si ricorda che con precedente decreto dirigenziale n. 82/SIM/2021 abbiamo normato la Sospensione – COVID19, al quale si rimanda.

Rimane salva ogni eventuale verifica tramite registro presenze o presso i soggetti promotori da parte delle autorità competenti.

Si ribadisce infine che l'eventuale possibilità di utilizzare la modalità agile per il percorso formativo e di inserimento on the job, qualora in accordo con il progetto formativo valutato e ammesso a finanziamento, è in corso di valutazione con l'Autorità di Gestione del PON IOG, e sarà eventualmente oggetto di apposito e successivo decreto dirigenziale.

